

---

**OGGETTO: APPLICABILITA' DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - DIRETTIVA APPARECCHIATURE A PRESSIONE 2014-68-UE**

La Ditta scrivente,

come sola parte responsabile, in base alle direttive europee citate,

DICHIARA che

relativamente ai prodotti a catalogo,

**1) Direttiva Macchine 2006/42/CE**

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine in oggetto sono stati esaminati i criteri di applicabilità della stessa in riferimento alla gamma di prodotti Enerfluid.

Dall'analisi effettuata si evince, in particolare facendo riferimento alle linee guida del Gruppo di Lavoro "Macchine" della Commissione Europea preposta, al § 35:

"La Direttiva Macchine non si applica direttamente ai componenti delle macchine, quali:

- cilindri oleoidraulici, - intensificatori di pressione, - valvole, ecc.

che non hanno un'applicazione specifica in quanto tali, ma sono destinati ad essere incorporati nelle macchine, sebbene la progettazione e la costruzione di tali componenti debbano essere tali da poter rendere la macchina completa conforme ai requisiti pertinenti fondamentali in materia di sicurezza e di tutela della salute".

PERTANTO

**i prodotti ENERFLUID quali moltiplicatori di pressione, cilindri idraulici e valvole, sono ESCLUSI dall'ambito della Direttiva Macchine**

**2) Direttiva PED 2014-68-UE**

Moltiplicatori di pressione, cilindri di bloccaggio, unità di potenza, regolatori idraulici di velocità

sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva in base all'articolo 1, punto 2.

PERTANTO

**I PRODOTTI Enerfluid non sono quindi soggetti ai moduli della direttiva PED per quanto riguarda la valutazione della conformità e rientrano nella categoria: "REQUISITI ESSENZIALI DI PROGETTAZIONE e FABBRICAZIONE (REGOLA D'ARTE)"**

**Tali attrezzature non devono recare la marcatura CE, di cui all'articolo 18.**

Ponte S. Marco, (BS), luglio 2018